SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 ottobre 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 ottobre 1990, n. 271.

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 181 del 4 agosto 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2410):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 4 agosto 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 settembre 1990.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 settembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1990 (atto n. 2410/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5098):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 ottobre 1990.

Esaminato dalla III commissione il 2 ottobre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 3 ottobre 1990.

90G0329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1990, n. 272.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche e integrazioni al regolamento citato;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 giugno 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, al secondo comma, le parole «direttore di sezione» sono sostituite dalle parole «vice consigliere di prefettura».

2. Al quarto comma, la parola «consigliere» è sostituita dalle parole «vice consigliere».

3. Al quinto comma, le parole «dirigente superiore» sono sostituite dalle parole «non inferiore a dirigente superiore».

4. Al sesto comma, la parola «consigliere» è sostituita dalle parole «vice consigliere».

5. Al quindicesimo comma, le parole «direttore di sezione» sono sostituite dalle parole «vice consigliere di prefettura».

Art. 2.

1. L'art. 7, comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento».

Art. 3.

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte).* — Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Qualora siano previste due o più prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.».

Art. 4.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti*). — Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente decreto per lo svolgimento delle prove scritte.

Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in più sedi ed in tempi diversi.

La commissione esaminatrice individua le domande a risposta a scelta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte.

Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

La valutazione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.».

Art. 5.

1. All'art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, le parole «saranno considerati privi di efficacia» sono sostituite dalle parole «non saranno valutati».

Art. 6.

1. All'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, la parola «quarantacinque» è sostituita dalla parola «trenta».

Art. 7.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di prolungare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) prevede che: «Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno».

Nota agli articoli 1 e 2:

— Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983, come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 (*Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza*). — La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei

quali docente in università degli studi in una o più delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere di prefettura*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri quattro membri, uno dei quali professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica *non inferiore a dirigente superiore* e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere costituite una o più commissioni esaminatrici.

I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale.

La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, è composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere di prefettura*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Detta commissione esaminatrice è nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno».

Il D.P.R. n. 686/1957, richiamato nell'articolo sopraríportato, concerne: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3». Il testo vigente del sesto e settimo comma del relativo art. 3 è il seguente:

«Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario.

Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede».

Il D.P.R. n. 341/1982, richiamato anch'esso nell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983 sopraríportato, concerne: «Istituzione dell'Istituto superiore di polizia». Il testo vigente dell'art. 14 del predetto decreto è il seguente:

«Art. 14 *(Esame finale)*. — Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi sono ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia.

Le modalità degli esami previsti dal piano di studio e di quello finale sono stabilite dal regolamento dell'Istituto.

La commissione esaminatrice è nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell'interno ed è presieduta alternativamente dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato.

Della commissione devono altresì far parte docenti di materie universitarie e professionali.

Le modalità per la composizione della commissione di cui al presente articolo saranno fissate secondo le procedure stabilite dal terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 16 del D.P.R. n. 903/1983, come modificato dall'art. 5 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 16 *(Graduatoria del concorso)*. — Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I documenti di cui al secondo comma che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito *non saranno valutati*, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 20 del D.P.R. n. 903/1983, come modificato dall'art. 6 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 20 *(Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e riserve di posti)*. — Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di *trenta* giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono, non oltre il limite del venti per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al comma precedente che non vengono coperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni».

Il testo vigente dell'art. 47 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), richiamato nell'articolo soprariportato, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 686, è il seguente:

«Art. 47 (*Nomina ad allievo agente di polizia*). — L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.

Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'art. 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo.

Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato».

90G0319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1990, n. 273.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, con il quale è stato approvato il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, con il quale è stato approvato il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni al regolamento citato;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 giugno 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi*). — 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice-ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.».

Art. 2.

1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al n. 1) il punto e virgola è sostituito dalla virgola e sono aggiunte le seguenti parole «ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;».

2. Nel capoverso, dal n. 3), è esclusa la parola «soltanto».

3. Il n. 4) è sostituito dal seguente:

«4) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca: gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche.».

4. I numeri 5) e 6) sono abrogati.

5. Al n. 7) sono aggiunte le seguenti parole: «gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica;».

6. Al n. 8) le previsioni elencate dopo le parole «ipertensione arteriosa» sono così sostituite: «arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;».

7. Al n. 12) sono escluse le parole «e nodoso».

8. Dopo il n. 15) viene inserito il seguente numero:

«16) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.».

Art. 3.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) prevede che: «Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), richiamato nel nuovo testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 904/1983, introdotto dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, prevede che: «Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite».

A tale previsione è stata data attuazione con D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, il quale, all'art. 3, indica i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Se ne trascrive il testo:

«Art. 3 *(Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo, ad allievo vice ispettore, a vice commissario della Polizia di Stato e per i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne.

2. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,80».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2 del D.P.R. n. 904/1983, come modificato dall'art. 2 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Cause di non idoneità)*. — Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità:

1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, *ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;*

2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

3) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei.

I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;

4) *le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca: gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biaculare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;*

5) *(abrogato);*

6) *(abrogato);*

7) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; *gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica;*

8) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; *arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;*

9) le infermità ed imperfezioni dell'addome; anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;

10) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

11) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;

12) le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;

13) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

14) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

15) le neoplasie di qualunque sede e natura;

16) *le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali*».

90G0320

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Messina dalla quale risulta che in data 28 e 29 aprile 1989 è stato provveduto alla disinfestazione e alla derattizzazione dei locali in cui ha sede la commissione tributaria di primo grado di Messina;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Messina è accertato per i giorni 28 e 29 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4203

DECRETO 6 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Siracusa dalla quale risulta che in data 24 giugno 1989 è stato provveduto alla disinfestazione e alla derattizzazione dei locali in cui hanno sede le commissioni tributarie di primo e secondo grado di Siracusa;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento delle commissioni tributarie e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Siracusa è accertato per il giorno 24 giugno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4204

DECRETO 6 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Trapani dalla quale risulta che in data 4 novembre 1989 è stato provveduto alla disinfestazione e alla derattizzazione dei locali in cui ha sede la commissione tributaria di primo grado di Trapani;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Trapani è accertato per il giorno 4 novembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4205

DECRETO 6 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Treviso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Treviso dalla quale risulta che in data 19 agosto 1989 è stato provveduto alla disinfestazione e alla derattizzazione dei locali in cui hanno sede le commissioni tributarie di primo e secondo grado di Treviso;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento delle commissioni tributarie e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Treviso è accertato per il giorno 19 agosto 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4206

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 maggio 1953, n. 312;

Visto la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare il comma 1 dell'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 di approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che prevede, fra l'altro, l'istituzione di:

facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari;

facoltà di economia e commercio;

facoltà di giurisprudenza con sede in Foggia;

corso di laurea in scienze dell'ambiente e del territorio ad indirizzo marino ed oceanografico presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Taranto;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 di modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari che muta denominazione in corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 27 febbraio 1990, relativo alla nuova denominazione riguardante il corso di laurea in scienze ambientali (ex scienze dell'ambiente e del territorio ad indirizzo marino ed oceanografico) (tabella XXXV);

Vista la deliberazione del senato accademico in data 14 maggio 1990 e la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 17 maggio 1990 di questa Università che approvano l'istituzione delle facoltà di:

agraria con il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio;

giurisprudenza con il corso di laurea in giurisprudenza,

con sede in Foggia,

e del corso di laurea in scienze ambientali - indirizzo marino - presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Taranto,

nonché le conseguenti modifiche di statuto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1990-91, sono istituite presso l'Università degli studi di Bari, con sede in Foggia:

facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio;

facoltà di giurisprudenza con il corso di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1990-91, è istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bari, con sede in Taranto, il corso di laurea in scienze ambientali - indirizzo marino.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 maggio 1990

Il rettore

90A4131

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università per ottenere la modifica di statuto all'art. 14-*ter*, lettera *a)*, che prevedono l'istituzione per la facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione e la trascrizione dell'articolo relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 6867 dell'8 febbraio 1989 con la quale sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 20 maggio 1989, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, trasmesso con nota ministeriale n. 1235 del 20 luglio 1989;

Visto il proprio decreto n. 582 del 12 febbraio 1990 relativo all'approvazione della modifica dello statuto dell'Università di Ancona ed in particolare l'art. 2 che prevede l'inserimento nello statuto medesimo dell'art. 173-*bis* concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione;

Vista la nota ministeriale n. 1241 dell'11 maggio 1990 con la quale si formulano osservazioni in merito al decreto sopracitato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*ter*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione in «scienza dell'alimentazione».

Art. 2.

Dopo l'art. 173 è inserito il seguente articolo unico relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Art. 173-*bis*.

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

È istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienico-ecologici tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione specifica.

Attese le diverse provenienze degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo comma 6, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della scienza dell'alimentazione, la scuola si articola negli indirizzi: dietologico e dietoterapico, nutrizionistico generale e tecnologico alimentare.

La scuola rilascia i seguenti titoli di specialista in:

scienza dell'alimentazione, indirizzo dietologico e dietoterapico;

scienza dell'alimentazione indirizzo nutrizionistico generale;

scienza dell'alimentazione indirizzo tecnologico alimentare.

La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo il primo anno comune lo specializzando dovrà indicare l'indirizzo prescelto all'atto di iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo dietologico e dietoterapico i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo nutrizionistico generale i laureati in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze naturali, in scienze delle preparazioni alimentari; all'indirizzo tecnologico alimentare i laureati in chimica, in chimica industriale, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in ingegneria chimica, in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia, limitatamente all'indirizzo dietologico e dietoterapico.

La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biochimico-fisiologica;

b) chimico-tecnologica;

c) epidemiologica e di metodologie di intervento;

d) igienico-ecologica;

e) nutrizione clinica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimico-fisiologica:

biochimica della nutrizione;
fisiologia della nutrizione umana;
biochimica patologica della nutrizione;
istituzione di dietetica;
dietetica fisiologica;
dietetica delle collettività;
elementi di fisiologia generale;
elementi di fisiologia della nutrizione;
metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;
psicologia del comportamento alimentare;
alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio.

b) Chimico-tecnologica:

chimica degli alimenti;
elementi di tecnologie alimentari;
analisi chimica degli alimenti;
microbiologia delle industrie alimentari;
istituzioni di tecnologie alimentari;
tecnologie speciali;
metodologie di valutazione organolettica degli alimenti.

c) Epidemiologica e di metodologie di intervento:

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari;
statistica dei consumi alimentari;
epidemiologia nutrizionale;
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi.

d) Igienico-ecologica:

igiene della nutrizione;
tossicologia alimentare;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare;
approvvigionamento idrico e detergenza.

e) Nutrizione clinica:

diagnostica dello stato di nutrizione;
dietetica e dietoterapia dell'infanzia;
dietetica e dietoterapia dell'adulto;
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi;
malattie del metabolismo e della nutrizione;
alimentazione parenterale ed enterale.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti o dipartimenti di pertinenza. Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

biochimica della nutrizione	ore	100

Chimico-tecnologica (ore 160):

chimica degli alimenti	»	100
elementi di tecnologie alimentari	»	60

Igienico-ecologica (ore 70):

igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare	»	70

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 70):

istituzione di statistica applicata ai problemi alimentari	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Biochimico-fisiologica (ore 320):

fisiologia della nutrizione umana	ore	120
biochimica patologica della nutrizione	»	100
istituzioni di dietetica	»	100

Epidemiologica e di metodologie d'intervento (ore 80):

epidemiologia nutrizionale	»	50
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 400):

diagnostica dello stato della nutrizione	ore	75
dietetica e dietoterapia dell'infanzia	»	100
dietetica e dietoterapia dell'adulto	»	80
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi	»	45
malattie del metabolismo e della nutrizione	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 240):

alimentazione parenterale ed enterale	ore	120
malattie del metabolismo della nutrizione	»	120

Biochimica-fisiologica (ore 80):

psicologia del comportamento alimentare	»	80

Igienico-ecologica (ore 80):

igiene della nutrizione	»	40
tossicologia alimentare	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 300):

fisiologia della nutrizione umana	ore	100
elementi di fisiologia generale	»	20
metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti	»	80
dietetica fisiologica	»	100

Chimico-tecnologica (ore 100):

analisi chimica degli alimenti	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

dietetica delle collettività	ore	100

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 180):

epidemiologia nutrizionale	»	80
statistica dei consumi alimentari	»	100

Chimico-tecnologica (ore 120):

analisi chimica degli alimenti	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Igienico-ecologica (ore 180):

igiene della nutrizione	ore	40
tossicologia alimentare	»	40
ecologia e geografia dell'alimentazione	»	100

Biochimico-fisiologica (ore 160):

alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio	»	100
psicologia del comportamento alimentare	»	60

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 60):

sorveglianza nutrizionale e relativi interventi	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 110):

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti	ore	80
elementi di fisiologia generale	»	30

Chimico-tecnologica (ore 290):

analisi chimica degli alimenti	»	90
microbiologia delle industrie alimentari	»	90
istituzioni di tecnologie alimentari	»	110

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 60):

elementi di fisiologia della nutrizione	ore	60

Chimico-tecnologica (ore 240):

analisi chimica degli alimenti	»	120
tecnologie speciali	»	120

Igienico-ecologica (ore 100):

ecologia e geografia dell'alimentazione	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Chimico-tecnologica (ore 300):

tecnologie speciali	ore	220
metodologie di valutazione organolettiche degli alimenti	»	80

Igiene ecologica (ore 100):

approvvigionamento idrico e detergenza	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei laboratori di ricerca degli istituti di: biochimica, fisiologia, igiene e microbiologia. Per l'indirizzo dietologico e dietoterapico è richiesta inoltre la frequenza negli ambulatori e nei laboratori dell'isituto di clinica pediatrica, di gastroenterologia, del centro di divisione di diabetologia e di nutrizione clinica - INRCA e del servizio dietetica e nutrizione clinica - ospedale generale regionale Ancona.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 17 luglio 1990

Il rettore: BRUNI

90A4130

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 360, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria

Art. 361. — È istituita la scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di sviluppare la nuova figura del veterinario in conformità alle normative riguardanti il Servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in sanità pubblica veterinaria.

Art. 362. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 363. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di medicina veterinaria e giurisprudenza.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 364. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto nel comma precedente.

Art. 365. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) istituzioni di diritto amministrativo;
2) istituzioni di diritto civile e processuale civile;
3) istituzioni di diritto penale e processuale penale;
4) organizzazione e metodo della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione sanitaria;
5) norme e convenzioni di diritto internazionale in materia veterinaria;
6) principi di statistica ed epizootologia veterinaria;

7) elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) principi di economia politica;
9) principi di contabilità generale dello Stato,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) servizio sanitario nazionale: organizzazione e legislazione veterinaria nazionale e regionale;
2) la difesa del consumatore di prodotti di origine animale: legislazione, organizzazione, attività preventiva e repressiva;
3) la difesa degli allevamenti zootecnici e della popolazione animale: legislazione animale, legislazione ed organizzazione dell'attività preventiva e repressiva;
4) la difesa igienica degli equilibri ambientali: legislazione, organizzazione ed attività veterinaria;
5) la produzione industriale: trasporto, conservazione e distribuzione degli alimenti di origine animale. Valore e strutture;
6) analisi delle produzioni zootecniche in Italia, nel Mercato comune e nel mondo;
7) la produzione di alimenti zootecnici e la produzione di farmaci; aspetti scientifici, tecnici, amministrativi e legislativi;
8) la ricerca bio-veterinaria con funzione pubblica,

ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 366. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 367. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione delle strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Parma, 18 giugno 1990

Il rettore: OCCHIOCUPO

90A4129

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 502, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia clinica.

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 503. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Torino. La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;
psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 504. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 505. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 506. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 507. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo;

d) interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 508. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

psicofisiologia clinica;

psicologia sociale e dei gruppi;

genetica medica del comportamento;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei tests psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

teorie e tecniche di analisi del comportamento;

teorie e tecniche di analisi istituzionale;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

psichiatria;

neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;

tecnica delle psicoterapie brevi;

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 509. — La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

teoria e metodologia della psicologia clinica . . . . ore 50
psicologia dello sviluppo . . . . . . » 60
genetica medica del comportamento » 50
psicologia sociale e dei gruppi. . . . » 60

Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei tests psicologici » 60
teoria e tecnica del colloquio clinico » 60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica . . . . ore 60
psicofisiologia clinica . . . . » 60
neurofisiologia e psicofarmacologia . » 60

Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di analisi del comportamento. . . . . » 60
psichiatria . . . . » 60
neuropsicologia clinica . . . . » 50
teorie e tecniche di analisi istituzionale . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico . . . . ore 70
psicoterapia psicoanalitica . . » 70
psicoterapia comportamentale . . » 70
psicoterapia relazionale sistemica » 70
tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress» . . . . » 60
tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni. . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

tecniche delle psicoterapie brevi . . . ore 70
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno . . . . » 70
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento . . . ore 70
tecniche di intervento psicologico sui gruppi . . . . » 70
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza. . . . . » 60
interventi psicologici sull'anziano » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento . . . . ore 70
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria . . . . » 60
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione. . . . . » 60
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica . . . . » 70
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni . . . » 70
psicosomatica . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

interventi psicològici negli handicap ore 70
interventi psicologici in campo gerontologico. . . . . » 70
medicina criminologica e psichiatria forense . . . . » 60
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario. . . . . » 60
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico. . . . . » 70
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 506, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 agosto 1990

Il rettore: DIANZANI

90A4128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico «Taramelli» di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia prot. n. 3612-1/2 del 27 settembre 1988 il liceo scientifico «T. Taramelli» di Pavia è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un video-proiettore Thompson disposta dal comitato degli studenti del liceo stesso.

90A4136

Autorizzazione al liceo scientifico «A. Roiti» di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 22304/2° sett. del 6 febbraio 1989 il liceo scientifico «A. Roiti» di Ferrara è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente in un computer marca Philips p3102 del valore di L. 5.000.000 disposta dalla società Philips di Milano in seguito all'ammissione di un alunno del suddetto liceo alla finale del 20° Concorso per giovani ricercatori europei.

90A4137

Autorizzazione al liceo scientifico «S. Simone» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 278/I sett. del 5 marzo 1988 il liceo scientifico «S. Simone» di Conversano è stato autorizzato a ricevere una donazione consistente in un personal computer M 24 della Olivetti del valore di L. 3.186.000, offerto dall'amministrazionecomunale di Rutigliano.

90A4138

Autorizzazione al liceo classico statale «S. Grattoni» di Voghera ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pavia n. 960-1/2 del 24 maggio 1988 il liceo classico statale «S. Grattoni» di Voghera è stato autorizzato ad accettare la donazione, consistente in una raccolta di minerali e fossili del valore di L. 3.826.000, disposta dalla sig.ra Maria Luisa Morea, in memoria del figlio Graziano, al fine di coltivare negli studenti l'interesse per la natura e la ricerca dei suoi fenomeni.

Con decreto del prefetto di Pavia n. 961-1/2 del 24 maggio 1988 il liceo classico «S. Grattoni» di Voghera è stato autorizzato a ricevere una macchina fotocopiatrice Xerox 1030 usata, del valore di L. 1.500.000 offerta dai genitori degli alunni frequentanti il suddetto liceo.

90A4139

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Croce rossa italiana è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Otello Sandri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alessandro Salimbeni, notaio in Firenze, numero di rep. 964/149.

90A4185

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Adriana Rossi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Martino Granzella, notaio in Gravedona (Como), numero di rep. 56355/24512.

90A4186

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maier Elke Margarete con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Somma, notaio in Angera (Milano), numero di rep. 52358/1352.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Anna Novarini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano, numero di rep. 71528/14579.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Carlo Bardelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Domenico Acquarone, notaio in Milano, numero di rep. 131162.

90A4187

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, a conseguire alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, via A. Torlonia n. 15, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Luigia Comotti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano, numero di rep. 61034/1384.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Rosa Maria Panizza con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gianfranco Busso, notaio in Alessandria, numero di rep. 101870/13980.

90A4188

MINISTERO DEL TESORO

N. 185

Corso dei cambi del 21 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1176,650	1176,650	1176,50	1176,650	1176,650	1176,650	1176,140	1176,650	1176,650	—
E.C.U.	1543,200	1543,200	1544 —	1543,200	1543,200	1543,200	1543 —	1543,200	1543,200	—
Marco tedesco	744,850	744,850	744,60	744,850	744,850	744,850	744,590	744,850	744,850	—
Franco francese	222,550	222,550	222,80	222,550	222,550	222,550	222,520	222,550	222,550	—
Lira sterlina	2172,500	2172,500	2165 —	2172,500	2172,500	2172,500	2174,100	2172,500	2172,500	—
Fiorino olandese	661,200	661,200	661 —	661,200	661,200	661,200	661,180	661,200	661,200	—
Franco belga	36,252	36,252	36,20	36,252	36,252	36,252	36,257	36,252	36,252	—
Peseta spagnola	11,924	11,924	11,93	11,924	11,924	11,924	11,924	11,924	11,924	—
Corona danese	195,670	195,670	195,50	195,670	195,670	195,670	195,700	195,670	195,670	—
Lira irlandese	2001 —	2001 —	1998 —	2001 —	2001 —	2001 —	2001,500	2001 —	2001 —	—
Dracma greca	7,593	7,593	7,60	7,593	7,593	7,593	7,580	7,593	7,593	—
Escudo portoghese	8,404	8,404	8,43	8,404	8,404	8,404	8,411	8,404	8,404	—
Dollaro canadese	1015,750	1015,750	1018 —	1015,750	1015,750	1015,750	1016 —	1015,750	1015,750	—
Yen giapponese	8,592	8,592	8,60	8,592	8,592	8,592	8,596	8,592	8,592	—
Franco svizzero	888,700	888,700	888 —	888,700	888,700	888,700	888,300	888,700	888,700	—
Scellino austriaco	105,900	105,900	106,05	105,900	105,900	105,900	105,930	105,900	105,900	—
Corona norvegese	192,650	192,650	192,50	192,650	192,650	192,650	192,660	192,650	192,650	—
Corona svedese	203,050	203,050	203 —	203,050	203,050	203,050	203,050	203,050	203,050	—
Marco finlandese	313,640	313,640	313,50	313,640	313,640	313,640	313,600	313,640	313,640	—
Dollaro australiano	970,800	970,800	972 —	970,800	970,800	970,800	971,500	970,800	970,800	—

Media dei titoli del 21 settembre 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	95 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,980
» » » 22- 6-1987/91	95,550
» » » 18- 3-1987/94	80,625
» » » 21- 4-1987/94	79,75
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,825
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,125
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,028
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,325
» » » » 18-11-1985/90	100,275
» » » » 1-12-1983/90	100,475
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,550
» » » » 17- 1-1986/91	100,525
» » » » 1- 2-1984/91	100,475
» » » » 18- 2-1986/91	100,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,475
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,930
» » » » 1- 6-1984/91	100,930

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,825
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,930
»	»	»	»	1-11-1984/91	101,025
»	»	»	»	1-12-1984/91	101 —
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100 —
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,825
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,625
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,750
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,375
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,250
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,375
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,300
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,980
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,600
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,800
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,550
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,400
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,350
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,550
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,350
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,350
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,600
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,450
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,980
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,550
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,550
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,750
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,825
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,025
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,150
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,800
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,300
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,275
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,70
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,800
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,550
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,675
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,750
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,675
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,95
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,825
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,350
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,350
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,100
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,400
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,500
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,830
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,725
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1987/97	95,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,425
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,725
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,775

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-10-1990	99,850
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,950
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,880
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,980
»	»	»	9,25%	1-12-1990	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,100
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,425
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,525
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,650
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,350
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,980
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,900
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,075
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,790
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,750
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,750
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,400
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,075
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,025
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,950
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,40
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,800
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,300
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,500
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,425
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,850
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,300
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,98
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92 —
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,625
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,775
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,150
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,150
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,980
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,600
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	98,525
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,400
»	»	»	»	26-10-1989/95	10,15%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M21090

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 2 ottobre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.605
Benzina super senza piombo	»	1.555
Benzina normale	»	1.555
Benzina agricola	»	738
Benzina pesca e piccola marina	»	1.507
Gasolio autotrazione	»	1.101
Gasolio agricoltura	»	602
Petrolio agricoltura	»	568
Gasolio pesca e piccola marina	»	401
Petrolio pesca e piccola marina	»	391

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.075	1.078	1.081	1.084	1.087
Petrolio (*)	»	800	803	806	809	812
Olio comb.le fluido	L./kg	633	636	639	642	645

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4261

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di luglio 1990, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore	L./kg	14.740
punto di petto senz'osso	»	7.680

90A4216

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3980 del 3 agosto 1990 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Interservice AGCI - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine costituita l'8 giugno 1979 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo, 34.

Con deliberazione n. 3977 del 3 agosto 1990 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «I.C.F. - Ingrosso cancelleria friulana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moimacco, costituita il 13 novembre 1986 per rogito notaio dott. Chiara Contursi di Faedis ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca Tosolini, con studio in Tricesimo, via S. Giovanni, 7.

Con deliberazione n. 3979 del 3 agosto 1990 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Consorzio operatori turistici di Sella Nevea - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sella Nevea, costituita il 19 dicembre 1986 per rogito notaio dott. Maurizio Bianconi di Treviso ed ha nominato commissario governativo, fino al 31 gennaio 1991, il dott. Ezio Raber, con studio in Tolmezzo, piazzale Centa, 8.

90A4195

Scioglimento della società cooperativa «Pellettieri artigiani di Nimis - Soc. coop. a r.l.», in Nimis, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4217 del 22 agosto 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Pellettieri artigiani di Nimis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nimis, costituita il 15 maggio 1981 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannacone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

90A4196

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1989)

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, nelle modificazioni apportate all'art. 469 dello statuto dell'Università di Bologna, riportate alla pag. 4, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elencazione degli insegnamenti previsti per il 2° anno, dove è scritto:

«fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore *10*»,

si legga:

«fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore *50*».

Nell'elencazione degli insegnamenti previsti per il 4° anno, sempre alla pag. 4, seconda colonna, dove è scritto:

«oftalmologia . . . . ore *150*»,

si legga:

«oftalmologia . . . . ore *100*».

90A4198

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 3 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000